

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA

Committente:



Comune di Castelnuovo Bormida
Piazza Guglielmo Marconi, 4
15017 Castelnuovo Bormida (AL)

VARIANTE PARZIALE n.13/2025 AL PRGC
ai sensi dell'art.17 c.5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE

DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

il tecnico incaricato:

Rita Di Cosmo - ingegnere
Via G. Ottavi 5-15033 Casale M.to (AL)
+39 3355490908 - dicosmorita@gmail.com

Documento firmato digitalmente

Data : 17 novembre 2025

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	7
3. QUADRO DI RIFERIMENTO ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE PARZIALE	10
4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	12
5. LA VARIANTE PARZIALE: motivazioni e contenuti	15
6. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI PIANO	18
6.1 Contesto programmatico di riferimento.....	18
6.1.1 Pianificazione regionale: il Piano Territoriale Regionale PTR	18
6.1.2 Pianificazione regionale: Piano Paesaggistico Regionale PPR	21
6.1.3 Pianificazione regionale: Piano di tutela delle Acque e Base Acquifero Superficiale	24
6.1.4 Pianificazione provinciale: Piano Territoriale della Provincia di Alessandria.....	24
6.1.5 Pianificazione urbanistica locale: il PRGC vigente	25
6.1.6 Aree sensibili e altri vincoli/tutele	27
7. INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALLA VARIANTE	28
7.1 Analisi e valutazione degli effetti sull'ambiente	28
7.1.1 <i>Caratteristiche del Piano o Programma</i>	28
7.1.2. <i>Caratteristiche degli effetti delle aree interessate dalla Variante</i>	29
7.1.3. <i>Misure di mitigazione</i>	30
8. SINTESI E CONCLUSIONE	31

1. PREMESSA

Con riferimento alle normative comunitarie (Direttiva 2001/42/CE), nazionali (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e regionali (L.R. 13/2023, D.G.R. n. 12-8931/2008 e D.G.R. n. 25-2977/2016) la presente relazione costituisce documento di screening per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. della variante parziale n° 13 al P.R.G.C. vigente del Comune di Castelnuovo Bormida.

Lo scopo principale del documento è quello di verificare se e in che modo la variante possa avere impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri descritti all'allegato I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977/2016 - allegato 2b, individuando eventuali apposite misure mitigative e compensative da associare al piano stesso.

La variante riguarda l'area del tiro a volo, introdotta in PRG attraverso procedura di variante semplificata SUAP (art.17bis c.4 L.R. 56/77) ed è di tipo meramente normativo al fine di migliorare la fruizione dei servizi già disponibili all'interno dell'area sportiva realizzata ed oggi esistente.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 56/77 la variante parziale segue pertanto le procedure di cui all'art 17 della stessa legge e, nel caso specifico, ai commi 7 e seguenti viene indicato il relativo iter amministrativo cui fare riferimento per quanto attiene anche la materia ambientale:

"omissis. ... Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia o alla Città Metropolitana che, entro trenta giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS.

Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro trenta giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della Provincia o della Città Metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque.

Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione.

La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione”

Come si evince da quanto sopra riportato, **il comma 8 impone alle Amministrazioni Locali l'obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità le variazioni apportate ai propri piani regolatori perlomeno limitate agli aspetti non già oggetto di precedenti valutazioni ambientali.**

Per questa motivazione principale viene quindi attivato il presente procedimento di Valutazione Ambientale Strategica attraverso il relativo documento tecnico preliminare al fine di integrare le considerazioni di carattere ambientale all'interno dei procedimenti urbanistico-edilizi, garantendo la piena sostenibilità degli obiettivi, delle azioni e degli interventi previsti.

La verifica di assoggettabilità a V.A.S., si inserisce quindi durante le fasi iniziali di predisposizione del piano o programma illustrando, come di seguito riportato, “...i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma...le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente...”.

Con riferimento al documento di screening verranno successivamente raccolti i pareri dei soggetti con competenza ambientale, precedentemente individuati in sede di Organo Tecnico Comunale e verrà presa una decisione circa la possibilità o meno di escludere il procedimento da valutazione ambientale strategica entro i tempi previsti dall'articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale atto conclusivo verrà reso pubblico, completo delle apposite motivazioni e prescrizioni ritenute necessarie, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito web comunale e quindi facilmente accessibile a tutti i soggetti consultati.

Così come indicato all'interno del paragrafo “1.3. Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale” della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, i soggetti con competenza ambientale da consultare nelle varie fasi del procedimento sono individuati d'intesa tra l'autorità procedente e l'autorità competente in relazione alle scelte del piano o della variante, tenendo conto:

- del territorio interessato anche solo parzialmente dai possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o della variante
- della tipologia di piano o variante
- degli interessi pubblici coinvolti.

“...omissis... Fermo restando che non è possibile fornire a priori un elenco esaustivo dei soggetti con competenza ambientale da consultare, si propone di seguito un elenco indicativo dei soggetti da consultare in ogni caso e di quelli da coinvolgere a seconda dei casi con riferimento ai precedenti criteri...”

In relazione agli strumenti urbanistici devono essere consultati:

b. per le Varianti parziali e gli strumenti urbanistici esecutivi non in variante:

- in ogni caso: Provincia, Città metropolitana, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti;*
- a seconda dei casi quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche competenze e responsabilità: comuni limitrofi o loro forme associative, singoli settori regionali con responsabilità amministrativa specifica per materia (nel caso di ricadute su aree della Rete Natura 2000, il Settore regionale competente in materia di valutazione d'incidenza o il soggetto gestore del sito qualora venga ad esso delegata la competenza allo svolgimento della valutazione d'incidenza dei piani), Enti di gestione delle Aree protette, ASL, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Ambiti territoriali ottimali competenti in materia di reti idriche e rifiuti (ATO), altri soggetti.*

In relazione all'esercizio delle specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, alle porzioni di territorio interessate dalla variante, alla tipologia di piano e degli interessi pubblici coinvolti, si propongono pertanto i seguenti Soggetti con Competenza Ambientale da consultare per l'espletamento delle procedure in materia:

- Settore Via-VAS Provincia di Alessandria
- Arpa Piemonte
- Asl Servizio Igiene e Sanità Pubblica

mentre l'autorità proponente/procedente è identificata nel soggetto che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano (Comune di Castelnuovo Bormida) e ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n. 25-2977/2016, l'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione cui compete l'approvazione del piano (Comune di Castelnuovo Bormida) e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998, ora sostituita dalla legge regionale 13/2023.

ALLEGATO I - D. LGS. 152/2006 e s.m.i.

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione ambientale strategica costituisce un importante strumento per l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale all'interno dei procedimenti di formazione di strumenti urbanistici al fine di garantirne la sostenibilità degli obiettivi e delle azioni previste.

Tale processo viene introdotto a livello europeo con la *Direttiva 2001/42/CE*, la quale si prefigge come obiettivo principale "...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile...". Di conseguenza dovrà essere effettuata una valutazione degli effetti dei piani sull'ambiente attraverso la redazione di un Rapporto ambientale che accompagnerà l'intero iter di piano fino alla sua approvazione e oltre, attraverso il monitoraggio della fase attuativa.

Altro tema rilevante introdotto dalla direttiva riguarda la partecipazione, tra istituzioni, mediante la consultazione dei soggetti con competenze ambientali e con la popolazione, e la messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie attraverso giornali locali e siti internet.

La normativa a livello nazionale di recepimento della direttiva 42/2001 è il *D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Testo Unico dell'Ambiente"*. In particolare, all'interno della parte seconda, titolo I, vengono descritti i principi e le finalità generali per le procedure di VAS, VIA, Valutazione d'incidenza e AIA, attraverso le definizioni dei termini utilizzati, gli oggetti, le autorità competenti, le commissioni, ecc...

Il titolo II invece esplicita le modalità di svolgimento della procedura, specificandone le differenti fasi (art. 11-18):

- Verifica di assoggettabilità – fase di screening
- Fase di scoping
- Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica
- Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del pubblico genericamente inteso
- Valutazione della compatibilità ambientale del piano o programma
- Decisione
- Informazione sul processo decisionale e sui suoi risultati
- Monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi.

A livello regionale la legislazione piemontese, in coerenza con la 2001/42/CE, introduce la valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi mediante la L.R. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", (ora sostituita dalla L.R. 13/2023), che, all'articolo 20, comma 2, richiede un'analisi di compatibilità ambientale a supporto delle scelte di piano, secondo i contenuti specificati all'Allegato F.

L'analisi "...valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione...".

La Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13.1.2003 n. 1/PET, scaturita dalla necessità di tradurre in modo pratico le indicazioni dell'art.20 e del correlato Allegato F, definisce in dettaglio i contenuti della relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici comunali.

Successivamente con la L.R. 03/2013 e L.R. 17/2013, la Regione ha definito i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale anche in raccordo con i vari procedimenti urbanistici e strumenti attuativi previsti dalla L.R. 56/77.

Durante il corso degli anni 2015-2016 la Giunta Regionale ha deliberato relativamente ai contenuti dei documenti ambientali e rispetto al raccordo tra i procedimenti urbanistici ed ambientali nell'ambito dei molteplici iter di varianti e revisioni degli strumenti urbanistici e di governo del territorio alle diverse scale così come definiti dalla L.R. 56/77.

In particolare, la D.G.R. n. 21-892 del 12/01/2015 contiene una serie di indicazioni e suggerimenti volti alla ottimizzazione dei processi ambientali, attraverso la ricognizione e sistematizzazione delle informazioni, delle analisi e del livello di dettaglio da fornire all'interno del Rapporto Ambientale a seconda della tipologia di piano oggetto di valutazione.

Il principio di adeguatezza viene, infatti, considerato quale primo tassello fondamentale su cui costruire la valutazione ambientale, ovvero riportare analisi e dati appropriate alla tipologia di piano e alla scala territoriale che si sta esaminando.

I contenuti del Rapporto Ambientale varieranno in funzione:

1. della dimensione territoriale interessata che è variabile in funzione della tipologia dello strumento urbanistico
2. della sensibilità ambientale del territorio interferito (presenza di vincoli ambientali o aree protette)
3. dell'entità delle specifiche azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati dallo strumento urbanistico (informazioni e dati adeguate alla tipologia di azione o opere previste).

Inoltre, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di studi ed approfondimenti già effettuati a scala sovra comunale.

Viene infine fornita una possibile articolazione di massima del R.A., attraverso un elenco dei contenuti minimi richiesti basati sull'Allegato VI del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di agevolare anche il procedimento istruttorio.

Il Rapporto Ambientale quindi, a livello introduttivo, dovrà contenere una descrizione delle modalità di integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di valutazione ambientale, delle attività e modalità di partecipazione, l'indicazione dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, la sintesi delle osservazioni pervenute e la descrizione della modalità con cui sono state prese in considerazione unitamente a:

- contenuti e obiettivi del piano
- quadro del contesto territoriale e ambientale di riferimento
- scenario in assenza di piano
- integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale
- descrizione delle componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche interessate dal piano
- coerenza esterna e interna
- analisi delle alternative
- azioni di piano e valutazione degli effetti/impatti ambientali
- mitigazioni e compensazioni ambientali
- valutazione d'incidenza su SIC/ZPS
- programma di monitoraggio
- sintesi non tecnica.

Infine con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29/02/2016 - "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56" sono stati rivisti ed in parte sostituiti i contenuti del precedente Allegato II alla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, nonché dei Comunicati emanati dell'Assessorato alle politiche territoriali regionale nel 2008 e 2009.

L'atto definisce l'ambito di applicazione della V.A.S. con riferimento alle diverse tipologie di strumento di pianificazione territoriale o urbanistica, individuando le procedure che necessitano obbligatoriamente di una valutazione ambientale, rispetto a quelle che richiedono una verifica preliminare finalizzata al controllo della reale esigenza di attivare un procedimento di VAS.

Vengono inoltre definiti i soggetti da coinvolgere all'interno del procedimento, le competenze dell'organo tecnico comunale, i soggetti con competenza ambientale e la relativa documentazione da allegare per la corretta redazione dei documenti ambientali.

Da rilevare altresì la presenza di una serie di schemi finalizzati all'illustrazione delle procedure di raccordo tra gli iter di valutazione ambientale strategica e quelli urbanistici in modo tale che gli stessi si svolgano in modo integrato con le procedure di formazione e approvazione dei diversi strumenti di pianificazione. Nello specifico il presente documento, trattando la valutazione ambientale di una variante parziale al P.R.G.C. vigente, dispone la possibilità di usufruire di due specifiche tipologie procedurali schema "J1 e/o J2" della sopracitata delibera. A seguire si riporta a seguire lo schema J1 che seguirà la seguente Variante Parziale (iter urbanistico e ambientale contestuale).

A corredo del quadro procedurale sopra esposto, si riportano inoltre le importanti modifiche apportate di recente **all'art. 15 della L.R. 56/77**, inerenti obblighi e modalità di trasmissione delle varianti urbanistiche una volta approvate in via definitiva:

... omissis ...

16. Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed è esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del soggetto stesso. ... omissis....

17. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di cui al comma 16, è subordinata, A PENA D'INEFFICACIA, alla trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato per il monitoraggio e per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.

17 bis. Quanto previsto al comma 17 si applica anche alle varianti allo strumento urbanistico approvate ai sensi degli articoli 16 bis, 17 e 17 bis.

17 ter. Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla Provincia e alla Città metropolitana di Torino.

18. Il soggetto proponente, a seguito delle intervenute modifiche e varianti, è tenuto al costante aggiornamento dello strumento urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico

.... omissis ...

Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)					
Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione	Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS		
		In caso di silenzio l'iter procede			
		La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)	Variati in 30gg		
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE			
Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *		Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *			
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione		Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)		
L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni					
Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predisponde gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio					
Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)					
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione					

3. QUADRO DI RIFERIMENTO ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE PARZIALE

Come accennato in premessa, il Comune di Castelnuovo Bormida intende attivare una variante parziale di tipo meramente normativo a seguito di presentazione di istanza privata relativamente ad un'area interessata da attività sportiva per il tiro a volo.

L'area di cui trattasi era stata introdotta nel PRGC attraverso procedura di Variante Semplificata art.17bis c.4 L.R. 56/77 approvata con D.C.C. n. 27 del 30.11.2017.

Nell'ambito della suddetta variante semplificata, la modifica della destinazione urbanistica era stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ed il relativo progetto a verifica di assoggettabilità a VIA.

La procedura di assoggettabilità a VIA si era conclusa con Det. DDAB1 - 10 – 2017 del 12-01-2017 con esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale.

La modifica del PRGC era stata, inoltre, esclusa dalla verifica di assoggettabilità a VAS.

L'area nella precedente Variante Semplificata era stata individuata cartograficamente e opportunamente normata attraverso l'introduzione di specifico articolo normativo nelle NTA ovvero l'articolo 32ter.

Il progetto è stato poi realizzato e l'attività sportiva risulta di crescente interesse sia a livello comunale che sovra comunale.




Figura 1 Ubicazione area di intervento su territorio comunale

La finalità principale di questa variante parziale al PRG del Comune di Castelnuovo Bormida riguarda principalmente la possibilità di permettere un ulteriore sviluppo dell'attività sportiva esistente del tiro a volo.

La Società San QUIRICO SSD, titolare dell'attività sportiva, ad oggi, ha già realizzato tutto quanto previsto nel progetto di cui alla Variante Semplificata e quindi, a fronte dell'andamento particolarmente positivo dell'attività negli ultimi anni e dalla costante crescita sia del numero dei praticanti il tiro a volo sia dei partecipanti ad eventi e competizioni, ha necessità di potenziare l'accoglienza nonché di migliorare la qualità dei servizi messi a disposizione dalla società.

Mantenendo quindi invariata la Superficie territoriale, già individuata nella variante Semplificata, si intende apportare alcune modifiche alla scheda prescrittiva di cui all'art.32ter delle NTA per consentire una migliore gestione dei servizi di accoglienza e delle attività sportive.

In riferimento al contenuto della Variante parziale, quindi, rispetto alle indicate dall'art. 17 della L.R. 56/77 il presente documento tecnico di screening focalizzerà le proprie analisi all'interno ed ai margini dell'area sportiva AS2 Tiro a Volo cercando di quantificare attraverso un approccio quali-quantitativo la reale incidenza delle azioni previste sulla base degli aspetti insediativi e paesaggistico-ambientali connessi al territorio comunale di Castelnuovo Bormida anche attraverso l'analisi del suo rapporto con il territorio limitrofo (relazione insediamento-contesto).

La variante n.13 comprende quindi una sola modifica normativa che verrà dettagliatamente descritta a seguire ed il cui obiettivo è quello, come già sopra indicato, di migliorare la fruibilità dell'area considerato il trend positivo di crescita del bacino di utenza interessato a questa tipologia di attività sportiva sia in qualità di praticanti sia di spettatori in occasione di specifiche gare/manifestazioni.

Nello sviluppo del presente documento si terrà in considerazione che l'area era già stata sottoposta, nell'ambito di procedura di variante semplificata art.17bis L.R. 56/77, a verifica di assoggettabilità a VAS e a fase di verifica di VIA e che era stata esclusa dalle successive fasi di VAS e VIA, limitatamente al piano/progetto presentato.

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Castelnuovo Bormida ricade nella porzione centro orientale della Provincia di Alessandria e confina con i Comuni di Cassine, Sezzadio e Rivalta Bormida.




Figura 2 Inquadramento a livello provinciale e comunale

L'area del tiro a volo è situata nella porzione Nord del territorio comunale, in sponda destra del F. Bormida, in prossimità del confine con il Comune di Sezzadio ed insiste su un sito di ex cava, delimitato parzialmente ad Ovest dal tracciato della SP195 e dal tracciato del Rio Scapiano ad Est.




Figura 3 Ubicazione area su territorio comunale (BDTRE a colori - Geoportale Regione Piemonte)

L'area si presenta in un contesto a morfologia pianeggiante e a prevalente vocazione agricola; l'area del tiro a volo insiste su un sito sfruttato per attività estrattiva (ex cava Favelli), sul lato opposto della SP195 sempre in area di ex cava sono stati realizzati una pista da motocross ed un impianto fotovoltaico.




Figura 4 vista aerea di insieme



Figura 5 Vista aerea tiro a volo

Come da progetto di cui alla Variante Semplificata art.17bis L.R.56/77 sopra menzionata, il campo da tiro a volo è stato realizzato in ottemperanza all'art.32ter delle NTA di PRGC, occupa una superficie territoriale complessiva di circa mq 187.400 e consiste di n.4 campi per il tiro a volo, locali di servizio, locali tecnici, attrezzature per il tempo libero e una club house la cui superficie linda è di massimi 93 mq.

Dal momento che nell'area non sono presenti le urbanizzazioni primarie di acquedotto e fognatura:

- è stato realizzato un pozzo per attingimento acqua ad uso civile (per irrigazione aree verdi e per uso igienico-sanitario), derivazione n. 3974, pozzo codice univoco ALP05496 autorizzato al prelievo con Determina Provinciale DDAP2 - 918 – 2021 del 04/11/2021
- è stato realizzato scarico fuori fognatura delle acque reflue mediante sistema con fossa Imhoff e successiva subirrigazione conformemente alle disposizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n.1170 del 18/11/2019 dal SUAP di Ovada in conformità alle disposizioni della Provincia di Alessandria di cui al DDAP2-988-2019 del 07/11/2019.



Figura 6 Vista dell'area dalla SP195

5. LA VARIANTE PARZIALE: motivazioni e contenuti

La finalità principale di questa variante parziale al PRG del Comune di Castelnuovo Bormida riguarda principalmente la possibilità di permettere lo sviluppo dell'attività sportiva esistente del tiro a volo.

La Società San QUIRICO SSD ha realizzato tutto quanto previsto dalla variante semplificata art. 17bis c. 4 LR 56/77 approvata, con la quale l'area è passata da ex cava ad area sportiva.

Negli ultimi quattro anni l'attività sportiva del tiro a volo ha registrato un andamento particolarmente positivo, caratterizzato da una crescita costante sia in termini di praticanti sia di partecipazione ad eventi e competizioni.

L'afflusso sempre più numeroso di atleti, provenienti anche da contesti diversi, ha evidenziato la necessità di potenziare l'accoglienza e di migliorare la qualità dei servizi messi a disposizione dalla società.

In tale prospettiva, l'ente sportivo ha progressivamente avviato interventi mirati a garantire una maggiore fruibilità delle strutture, nonché un livello di ospitalità adeguato alle esigenze degli utenti e al prestigio acquisito dall'attività stessa.

L'esperienza maturata e i risultati conseguiti hanno dimostrato come il potenziamento dell'offerta non sia soltanto un valore aggiunto per gli atleti e gli appassionati, ma rappresenti anche un volano di crescita per la società e per il territorio di Castelnuovo Bormida, con positive ricadute in termini di immagine, aggregazione sociale e sviluppo sportivo.

Alla luce di tali considerazioni, risulta necessario e opportuno procedere con una variante parziale che consenta di realizzare interventi migliorativi in grado di garantire una più agevole fruizione dei servizi già disponibili, un incremento della qualità e della funzionalità degli spazi dedicati all'accoglienza ed un adeguamento delle strutture in linea con il numero di partecipanti e visitatori.

L'obiettivo principale della presente iniziativa è quindi quello di consolidare e rafforzare il percorso di sviluppo avviato, mettendo a disposizione degli atleti e dei fruitori del centro sportivo un ambiente accogliente, funzionale e al passo con le esigenze di una disciplina in continua espansione.

Le modifiche sono di tipo meramente normativo e quindi resta invariato il perimetro dell'area e la sua superficie territoriale pari a 187.400 mq così come già definiti nella Variante Semplificata approvata nel 2017.


L'articolo delle NTA che definisce le prescrizioni per l'area del tiro a volo è il 32ter.

Nella tabella seguente sono riportate le NTA oggetto di modifica precisando che con **colore rosso barrato** sono indicate le parti stralciate e con **colore blu sottolineato** quelle di nuovo inserimento. Nella seconda colonna sono poi indicate le motivazioni relative alle modifiche introdotte.

ARTICOLO 32ter delle NTA – testo proposta di modifica	Motivazione della modifica proposta
Nella tavola di Piano n. 12 in scala 1:5.000 è individuata un'area sportiva denominata A.S. 2, avente una superficie territoriale di circa mq. 187.400. Per tale ambito, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il progetto dell'impianto dovrà anche essere assoggettato a permesso di costruire. Sono ammesse le seguenti destinazioni con le prescrizioni di seguito elencate. - Attrezzature sportive e per lo svago quali: campi per il tiro a volo, locali di servizio, locali tecnici, attrezzature per il tempo libero, locali <u>accoglienza atleti, sale riunioni</u> ;	Viene richiesta la possibilità di introdurre anche la destinazione di alcuni dei locali a sala riunioni e accoglienza atleti sia per i soci dell'impianto sia in occasione di gare, corsi ed eventi.
- Attrezzature di servizio quali: club house, <u>depositi</u>	Viene richiesta la possibilità di introdurre anche depositi ed in particolare il deposito munizionamento così come previsto dal R.D. n.635 del 06/05/1940 e s.m.i. e come specificatamente richiesto dai VV.FF. secondo il suddetto Decreto (vedasi punto seguire).

ARTICOLO 32ter delle NTA – testo proposta di modifica	Motivazione della modifica proposta
- Tettoie di tiro	Allo stato attuale le postazioni di tiro sono coperte con teli che non rendono sicura l'attività soprattutto in occasione di giornate ventose. Si richiede la possibilità di poter introdurre quindi coperture rigide antivento.
Per quest'area si dovranno rispettare i seguenti indici e parametri relativi: - Superficie Utile linda ammessa (club house): mq. 93 - Superficie coperta ammessa (club house): mq. 93	Viene richiesto di poter aumentare le superfici coperte inizialmente indicate e conseguentemente vengono stralciate le indicazioni della massima superficie linda e superficie coperta per la club house e, come ai punti successivi, anche per tettoie e locali di deposito. Volendo lasciare però la possibilità di gestire tali superfici, da una categoria all'altra delle specifiche destinazioni, in base anche a future esigenze, si è considerato più opportuno stralciare l'indicazione di una superficie massima specifica per ciascuna destinazione e indicare invece come prescrizione un rapporto di copertura massimo complessivo come da prescrizione nuova introdotta di cui al seguente punto.
- Rapporto di copertura 6,4 %	Considerato che la superficie territoriale dell'ambito è pari a 187.400 mq, si indica un rapporto di copertura massimo del 6,4% che porta ad una superficie massima coperta di 1.200 mq. Il nuovo rapporto di copertura risulta circa il doppio di quello attuale ma rimane sempre molto contenuto rispetto alla massima dimensione dell'area.
- Altezza massima corpo di fabbrica (club house e depositi): mt. 4.00	Viene aggiunta l'indicazione dell'altezza massima del locale depositi, posta pari a quella della club house.
- Superficie coperta massima (tettoie di tiro) mq. 400 - Superficie locali di deposito massima: mq. 80	Vengono stralciate le indicazioni della massima superficie coperta di tettoie e deposito per quanto sopra riportato; si fa quindi riferimento al massimo rapporto di copertura introdotto.
- Deposit munitionamento non superiore a mq. 25	Per quanto previsto dal Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940 e s.m.i. le munizioni devono essere conservate in locale specifico, esterno alla Club House e alla segreteria, la superficie massima è determinata in base al Regio Decreto prima indicato.
- Volume locale tecnico interrato (macchine lanciapiattelli): mc. 550	
- Superficie destinata a parcheggio (pavimentazione semipermeabile inverdita tipo greenblock o semipermeabile a base di riciclato e ghiaia): almeno mq. 3.225	Viene introdotta la possibilità di completare i parcheggi anche con altre tipologie di materiali che abbiano comunque caratteristiche di semipermeabilità.
- Superficie destinata a verde: almeno mq. 80	
- Approvvigionamento idrico (acqua potabile): n. 2 cisterne (fuori terra) oltre ad acque di pozzo	In sede di Variante semplificata non era ancora stata realizzata alcuna opera di captazione e quindi erano disponibili solo cisterne fuori terra periodicamente riempite con acqua potabile portata in loco. Successivamente, a seguito del rilascio di specifica autorizzazione provinciale, è stato trivellato nuovo pozzo ad uso civile (igienico sanitario e irrigazione aree verdi). Vedasi autorizzazione provinciale DDAP2 - 918 – 2021 del 04/11/2021 relativa alla derivazione n. 3974 inerente al pozzo codice univoco ALP05496.
- Impianto di irrigazione: n. 2 cisterne (interrate) e acque di pozzo (derivazione n. 3974 pozzo codice univoco ALP05496)	Come sopra indicato, l'irrigazione viene servita da acque di pozzo. Rimangono comunque le cisterne interrate quali vasche di accumulo per consentire una migliore gestione dell'impianto di irrigazione senza attacco diretto dal pozzo.
- Sistema di raccolta acque meteoriche da copertura (club house): n. 1 cisterna (interrata) fosso colatore e recapito finale in laghetto di laminazione	Le acque di copertura della club house vengono convogliate tramite un fosso colatore ad un laghetto di laminazione.
- Raccolta reflui: n. 1 cisterna (interrata) fossa Imhoff e subirrigazione – AUA D.D. n.1170 del 18/11/2019 SUAP di Ovada in conformità alle disposizioni della Provincia di Alessandria di cui al DDAP2-988-2019 del 07/11/2019	Come indicato nella procedura di Variante la Ditta ha provveduto a richiedere Autorizzazione Unica Ambientale per scarico fuori fognatura delle acque reflue. Il sistema di scarico autorizzato con AUA consiste di una fossa Imhoff come primo trattamento e a seguire subirrigazione.

ARTICOLO 32ter delle NTA – testo proposta di modifica	Motivazione della modifica proposta
<ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche tipologiche dei fabbricati: - la club house sarà monopiano, realizzata con pannelli portanti precomposti in legno coibentato ignifugo di spessore totale 10,5 <u>atto a soddisfare i requisiti prestazionali richiesti dalla normativa vigente</u>, con finitura esterna in abete mordente chiaro; il tetto coibentato e ventilato con finitura in lamiera preformata effetto coppo antico, canali, gronde e scossaline saranno in lamiera preverniciata color rame, i serramenti sono previsti tutti in PVC <u>o in legno</u>, con vetrocamera stratificato. - <u>Deposito Munizioni: secondo i dispsoti di cui al R.D. n.635 del 06/05/1940 e s.m.i.</u> 	<p>Viene eliminata la vincolante prescrizione relativa allo spessore dei pannelli coibentati considerato che esistono anche soluzioni con nuovi materiali più performanti. Per un miglior inserimento nel contesto agricolo circostante viene inserita la possibilità di ricorrere anche a serramenti in legno.</p> <p>Il deposito munizioni dovrà invece essere realizzato come da normativa vigente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - le pensiline poste a protezione dei tiratori saranno realizzate in struttura metallica opportunamente vincolata a terra su adeguate fondazioni in c.a.; la copertura delle stesse sarà realizzata con telo in PVC o similare <u>o con copertura rigida antivento</u>. Si prevedono pannelli fonoassorbenti lungo i lati corti delle pensiline di tiro e balle di paglia lateralmente. 	<p>Come già sopra indicato, durante le giornate ventose, che possono compromettere la sicurezza dell'attività sportiva per "effetto vela" e possibile lacerazione delle coperture con telo in PVC, viene introdotta la possibilità di realizzare coperture rigide antivento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Compensazione ecologica: si dovrà prevedere la messa a dimora di essenze autoctone in prossimità del Rio Scapiano, per una superficie di almeno mq.650. 	



A.S. 1 AREA A DESTINAZIONE SPORTIVA (MOTOCROSS
E AUTOCROSS" (NTA - art. 32 bis)

A.S. 2 AREA SPORTIVA PER IL TIRO A VOLO (NTA - art. 32
ter)

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate dal D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. I progetti delle opere edificatorie dovranno essere supportati da adeguate indagini geologiche e geotecniche dell'area oggetto d'intervento e dell'intorno significativo

Classe II
Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici che le rendono propensi a nuovi insediamenti (area di cava per la coltivazione di inerti e scarpate morfologiche di origine antropica circostanti)

----- Limite della Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

Figura 7 estratto cartografia di PRGC

6. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI PIANO

6.1 Contesto programmatico di riferimento

Il sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale è disciplinato nella Regione Piemonte dalla L.R. 56/1977.

Secondo la Legge Urbanistica Regionale 56/77, gli indirizzi di pianificazione vengono dettati dalla Regione tramite il Piano Territoriale Regionale (PTR), mentre il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) analizza gli aspetti paesaggistici del territorio regionale, definisce i diversi ambiti e fornisce disposizioni per la conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e per la riqualificazione delle aree degradate.

La pianificazione territoriale di livello provinciale, in accordo con gli indirizzi regionali, delinea l'assetto strutturale del territorio e fissa i criteri per la disciplina delle trasformazioni coordinando i piani sotto ordinati tramite i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP- PTP). I comuni, infine, predispongono i Piani Regolatori Generali (PRG), che disciplinano le trasformazioni urbanistiche a livello locale.

Si precisa come già sopra ricordato che l'area era stata introdotta in PRGC attraverso procedura di Variante Semplificata art.17bis L.R. 56/77 e che era stata sottoposta già a verifica di assoggettabilità a VAS e a fase di verifica di VIA. Nell'ambito di tali procedimenti era stata esclusa dalle successive fasi di VAS e VIA. Nelle citate procedure ambientali era stata trattata approfonditamente e verificata la compatibilità con i piani sovraordinati. Per la variante in esame, che tratta aspetti meramente normativi, verrà quindi fornita a seguire una trattazione più sintetica dei piani sovraordinati verificando puntualmente la coerenza delle prescrizioni introdotte in variante con le direttive ed obiettivi dei Piani sovraordinati stessi.

6.1.1 Pianificazione regionale: il Piano Territoriale Regionale PTR

Con la D.G.R. n. 4-8689 del 3 giugno 2024, la Giunta regionale ha adottato gli elaborati della Variante di aggiornamento del Piano territoriale regionale (PTR), comprensivi del Rapporto ambientale, della relativa Sintesi non tecnica e del Piano di Monitoraggio, per la fase di valutazione di VAS.

Il nuovo Piano sostituisce il PTR approvato nel 2011, ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del nuovo piano.

Il PTR, per ottenere una visione integrata a scala locale di ciò che deve governare, ha organizzato una trama di base, formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale.

Queste unità territoriali sono state definite Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) e la loro importanza deriva dal fatto che alla scala locale è possibile evidenziare le relazioni di prossimità - positive e negative, potenziali e attuali - tra fatti, azioni e progetti che coesistono e interagiscono negli stessi luoghi. A loro volta queste valutazioni sono state sintetizzate per aggregati territoriali più vasti, cioè in quattro Quadranti: Nord-Est, Sud-est, metropolitano e Sud-ovest.

Il Comune di Castelnuovo Bormida è inserito nell' Ambito di Integrazione Territoriale n.23 "Acqui Terme" e sub-ambito 23.3 che comprende anche i Comuni di Morsasco, Orsara Bormida, Prasco e Rivalta Bormida.

Considerata la tipologia di variante di piano in esame a seguire verranno riportati gli stralci del PTR ritenuti più significativi.

Il PTR per ogni Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) definisce le finalità e le strategie di Piano attraverso dei temi strategici di rilevanza regionale, distinti in valorizzazione del territorio, risorse e produzioni primarie, ricerca, tecnologia, produzioni industriali, trasporti e logistica, turismo.

Nella scheda dell'AIT n.23 sono evidenziate le linee d'azione prevalenti da prendere in considerazione per la pianificazione dello sviluppo locale; mentre, nella "Tavola di Progetto" del PTR sono rappresentate sinteticamente tali indicazioni per ciascun tema strategico.

Il territorio di Castelnuovo Bormida presenta morfologia prevalentemente collinare, è caratterizzato da diversi addensamenti sparsi senza insediamenti produttivi caratteristici.




Figura 8 Stralcio Tavola A "Riqualificazione territoriale" PTR – Morfologia e caratteristiche del territorio

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e degli ecosistemi delle aree semi-naturali della montagna e delle fasce fluviali.</p> <p>Valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale collinare, anche attraverso la partecipazione di alcune località nel progetto di candidatura Unesco.</p> <p>Controllo della dispersione urbana residenziale e industriale specie nei fondo- valle, nella zona basso-collinare e anche sulle arterie stradali critiche, in particolare intorno ad Acqui Terme in direzione Acqui-Strevi-Rivalta Bormida e Acqui-Bistagno-Ponti.</p> <p>Controllo del rischio idraulico (Bormida e affluenti appenninici).</p> <p>Conservazione e valorizzazione della risorsa primaria acqua in funzione anche della valorizzazione delle fonti termali.</p> <p>Rivitalizzazione della zona montana e alto-collinare attraverso la diffusione dei servizi e la creazione di posti di lavoro (attrazione di imprese sfruttando la buona accessibilità e gli spazi pianeggianti del fondo- valle Bormida) e la diffusione dei servizi.</p> <p>Connessione con la rete autostradale (Acqui-Strevi-Predosa). Potenziamento della mobilità su rotaia nell'ambito del sistema ferroviario secondario di tipo metropolitano dell'alto Monferrato e dell'Astigiano e suoi collegamenti con la Liguria.</p>
Risorse e produzioni primarie	<p>Nelle colline: valorizzazione delle produzioni viti-vinicole, assieme agli AIT di Novi Ligure e di Ovada.</p> <p>In pianura: disincentivo all'abbandono delle superfici agricole di pianura, in particolare nei territori di Spigno Monferrato evitando l'impianto di monoculture cerealicole sviluppate soprattutto nella piana alluvionale.</p> <p>Per quanto riguarda le aree montane promuovere la produzione di legname da lavoro e energetica da biomasse, utilizzando il patrimonio forestale.</p>
Trasporti e logistica	<p>Potenziamento dell'accessibilità autostradale (nuova tratta Strevi-Predosa della A26).</p>
Turismo	<p>Promuovere la funzione attrattiva di Acqui Terme, come polo del termalismo piemontese (patrimonio architettonico, manifestazioni culturali, congressi) integrandolo con altri centri (Asti, Alba) nei circuiti del turismo rurale del Monferrato, (paesaggio, centri storici, castelli, enogastronomia, sport) dell'Astigiano e delle Langhe (AIT Canelli, Asti, Alba, area della candidatura Unesco, parti collinari degli AIT di Ovada, Novi Ligure, Tortona).</p> <p>Si segnala l'esistenza del progetto integrato per la creazione delle "Città delle Bormide".</p>





Figura 9 Stralcio cartografico e legenda della Tavola di progetto del PTR

6.1.2 Pianificazione regionale: Piano Paesaggistico Regionale PPR

Il Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato dal Consiglio Regionale il 3 ottobre 2017 con DCR n. 233-35836.

Il P.P.R. rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. L'obiettivo principale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.

Al fine di aderire il più possibile alle diversità paesaggistiche e ambientali, urbanistiche e infrastrutturali, economiche e sociali del territorio, il P.P.R. articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in 76 “ambiti di paesaggio” distintamente riconosciuti nel territorio regionale.

Il Comune di Castelnuovo Bormida ricade per la parte Nord nel Macro-ambito di paesaggio 70 “Piana alessandrina” e per la parte Sud nel macro Ambito di Paesaggio 72 “Acquese e Valle Bormida di Spigno”; in particolare, l'area oggetto di variante ricade nell'ambito n. 70.




Inquadramento del Comune di Castelnuovo Bormida negli Ambiti di paesaggio 70 e 72

Dallo stralcio cartografico della Tavola P3 “Ambiti e Unità di Paesaggio” sotto riportata, si verifica che il Comune di Castelnuovo B.da è interessato dalla Unità di paesaggio

- 7011 “Piana tra Bormida e Orba” con tipologia normativa VIII “Rurale/insediato non rilevante”
- 7210 “Strevi e Rivalta Bormida” con tipologia normativa VI “Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità”.
-

L'area oggetto di Variante interessa l'unità di paesaggio 7011 con tipologia normativa VIII per la quale il PPR indica all'art. 11 “*Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.*”




Stralcio del PPR Tavola P3 “Ambiti e unità del paesaggio”

Per quanto riguarda beni e componenti paesaggistiche di cui alle tavole P2 e P4 del PPR si riportano a seguire stralci cartografici, riprodotti in Gis per una migliore leggibilità, con focus sull'area oggetto di modifica.

Dagli stralci a seguire si desume quanto segue:

- nella tavola P2 si vede come una porzione dell'area ricada nella fascia di tutela dei 150 m (lett c) art.142 D.Lgs. 42/2004) del Rio Scapiano e a tale proposito, in sede di variante semplificata era stata richiesta Autorizzazione Paesaggistica – le modifiche normative introdotte con la presente variante non comportano interferenze con il bene tutelato
- nella tavola P4, oltre quanto già riportato in merito alla fascia di tutela del corso d'acqua, sopra indicato, non si ha interferenza con componenti paesaggistiche. Si rileva come su parte dell'area sia indicata una morfologia insediativa di tipo m.i.8 per la presenza della precedente attività di cava.

Per tutto quanto sopra riportato si può ritenere che le modifiche normative introdotte con la presente Variante non mutino il quadro di compatibilità con il PTR e il PPR già evidenziato nella procedura di Variante Semplificata approvata nel 2017.




6.1.3 Pianificazione regionale: Piano di tutela delle Acque e Base Acquifero Superficiale

Il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano. Il PTA 2021 è l'aggiornamento del Piano del 2007 (D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731) e rappresenta lo strumento utile al raggiungimento di obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

In attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, con D.D. n.268 del 21 luglio 2016, sono state definite le aree di ricarica degli acquiferi profondi; **il territorio di Castelnuovo Bormida è interessato da aree di ricarica dell'acquifero profondo** come visibile nell'estratto cartografico seguente.

L'area oggetto di modifica ricade all'interno dell'area di ricarica; in situ non sono presenti e/o comunque previste vasche interrate per le quali andrebbero rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 96 del R.E. Comunale approvato in recepimento del Titolo II del Regolamento Edilizio Regionale.



6.1.4 Pianificazione provinciale: Piano Territoriale della Provincia di Alessandria

Il PTP è stato approvato con D.C.R. n. 223-5714 del 19/02/2002 ed è stato interessato da una variante di adeguamento a normative sovraordinate nel 2007.

Il PTP suddivide il territorio provinciale in ambiti a vocazione omogenea. Per ogni ambito vengono individuati gli obiettivi di sviluppo prevalenti, direttamente espressi dalla vocazione del territorio.

Il territorio di interesse è compreso nell'**ambito 15 “Acqui Terme e il Monferrato Acquese”**: si tratta di un ambito territoriale interessato dalla volontà di rilancio del termalismo e del turismo termale, dallo sviluppo di attività di trasformazione dei prodotti agricoli, da sviluppo delle attività vitivinicole di pregio e della loro promozione.”

Non vi sono, in relazione a questa vocazionalità territoriale, sul PTC vincoli storico-artistici, paesistici ed ambientali che gravano sull'area in esame. Gli obiettivi del Piano sono, anche, quelli di valorizzare il territorio attraverso la creazione di itinerari tematici (vie del sacro, nella mappa con campitura fitta marroncina), valorizzando i luoghi storici del pellegrinaggio, realizzando un sistema integrato di servizi per il pellegrino. Peraltra l'area in esame risulta essere spostata rispetto alle direttive stradali e lontana rispetto ad elementi di pregio religioso. Non vi sono, nella zona in esame ed in un suo intorno, né Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), né Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), né biotopi istituiti ai sensi della L.R. 47/95,




Figura 11 estratto tavola 3 "Governo del territorio" indirizzi di sviluppo

Considerata la tipologia della variante parziale in esame si può affermare che le modifiche normative introdotte riconfermano la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale dettagliatamente approfondite in sede di Variante Semplificata del 2017.

6.1.5 Pianificazione urbanistica locale: il PRGC vigente

Il Comune di Castelnuovo Bormida è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 11-25589 del 07/10/1998, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 21/10/1998. A questa sono seguite diverse Varianti Parziali, una Variante Semplificata ai sensi art.17bis c.4 con cui è stata introdotta proprio l'area del tiro a volo, qui in esame e infine una Variante art. 17bis comma 15bis. La presente Variante costituisce la variante parziale n.13.

Nel capitolo 5 sono stata descritte approfonditamente la natura della presente variante parziale ed i suoi contenuti.

Il Comune di Castelnuovo Bormida risulta inadempiente riguardo alle procedure di verifica e adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001. Per tale motivo le aree oggetto di dissesto del territorio comunale sono state sottoposte ai provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56.

Nel caso specifico dell'area in esame nell'abito della procedura della Variante Semplificata art.17bis c.4 si era provveduto ad adeguare al PAI l'area del tiro a volo ed un suo intorno significativo. Gli studi geologici condotti a corredo della stessa variante avevano portato quindi ad individuare la Classe di pericolosità geomorfologica e di idoneità alla utilizzazione urbanistica dell'area del tiro a volo e di un suo intorno significativo come visibile nell'estratto cartografico riportato sopra nella figura 7.

L'area oggetto di Variante ricade quindi in Classe II di pericolosità geomorfologica e di idoneità alla utilizzazione urbanistica al di fuori di una modesta porzione in Classe IIIa, e per la stessa valgono specifiche prescrizioni geologiche riportate nell'art.32ter.

Le modifiche introdotte con la presente variante normativa non mutano il quadro del dissesto e le condizioni di pericolosità geomorfologica già condivisi per l'area in esame, e quindi possono ritenersi compatibili.

Il Comune di Castelnuovo Bormida risulta dotato di piano di classificazione acustica approvato con DCC n. 52 del 22.12.2003. Come deducibile dall'estratto del PCA di seguito riportato si vede che il sito in oggetto ricade in Classe V. Le modifiche normative introdotte possono ritenersi compatibili con la classificazione vigente che non deve essere quindi sottoposta a revisione. Nella relazione illustrativa di variante a firma dello studio di architettura e urbanistica G&F è stata verificata la compatibilità acustica della variante con il PCA vigente.




Figura 12 Estratto Cartografia del Piano di Classificazione Acustica comunale

Infine si evidenzia che il Comune di Castelnuovo B.da risulta in Classe sismica 3 e quindi in fase di variante semplificata del 2017, si era proceduto con gli studi di Microzonazione sismica limitati all'area di intervento e ad un suo intorno significativo che, come indicato nella scheda di cui all'art.32ter delle NTA di PRGC, hanno portato ad individuare per l'ambito di studio microzoni omogenee in prospettiva sismica di classe B zona 1 e zona 2. Le modifiche introdotte, in ogni caso, risultano non significative per il quadro sismico locale.

6.1.6 Aree sensibili e altri vincoli/tutelle

Per gli effetti di qualsivoglia valutazione ambientale occorre considerare preliminarmente la presenza di aree sensibili, che per ragioni di interesse naturalistico, paesistico o storico documentale, richiedano particolare attenzione per eventuali modifiche dello stato dei luoghi.

Tali situazioni possono in generale essere rappresentate da:

Siti Unesco: non interessa il Comune di Castelnuovo Bormida

Parchi o altre forme di aree protette regionali: non interessano il Comune di Castelnuovo B.da

Aree SIR ZPS e SIR: non interessano il Comune di Castelnuovo B.da

Con riferimento ad altri vincoli derivanti dalla pianificazione comunale si precisa inoltre che

- l'area di Variante non interferisce con
 - Beni ambientali vincolati ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77
 - Aree inedificabili di rispetto quali zona di rispetto cimiteriale – zone di rispetto di opere di captazione di acque idropotabili – zone di rispetto dei depuratori
 - Vincolo idrogeologico, presente sul territorio comunale, ma non interessa l'area oggetto di modifica.

7. INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALLA VARIANTE

7.1 Analisi e valutazione degli effetti sull'ambiente

L'allegato I alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e s.m.i. individua puntualmente i criteri per stabilire se lo specifico Piano o Programma, oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente e fornisce un elenco di informazioni da inserire nel documento di screening.

Pertanto, nel seguito si esaminano i vari aspetti della modifica normativa, verificando a ogni punto come sue caratteristiche concorrono a definire escludibile dal procedimento di VAS la Variante parziale in oggetto.

7.1.1 Caratteristiche del Piano o Programma

a) Ruolo delle previsioni in quanto quadro di riferimento per altri progetti

Le modifiche introdotte con la presente variante:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-comunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovra-comunale
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile linda comunque ammessa - tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale - l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico/ricettive, in misura superiore al 8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 4 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

La proposta di modifica è stata dettagliatamente descritta nel capitolo 5.

b) Influenza delle previsioni su altri piani e programmi

La variante opera in conformità con Il Piano Regolatore vigente e con il Piano di classificazione acustica vigente. I suoi contenuti, perciò, assumono portata locale e si escludono ricadute su piani o programmi di rango sovraordinato.

c) Pertinenza delle previsioni in relazione alle esigenze di sviluppo sostenibile

La modifica proposta rientra pienamente tra gli interventi strumentali atti a perseguire lo sviluppo sostenibile.

d) Principali problemi ambientali pertinenti alle previsioni

L'area interessata dalla Variante può ritenersi del tutto compatibile con il quadro ambientale locale; si ricorda che l'ambito era stato già oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS in sede di Variante Semplificata

art.17bis c.4 L.R.56/77 ed il relativo progetto è stato oggetto di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale risultando escludibile da entrambe le verifiche di VAS e VIA. Il progetto è stato realizzato in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle procedure prima menzionate che sono divenute parte integrante del PdC.

e) Rilevanza delle previsioni in relazione alla normativa ambientale comunitaria

La Variante non contrasta con indirizzi, direttive e prescrizioni delle strumentazioni regionali e provinciali in materia territoriale e paesaggistica, le quali derivano i propri elementi di governo dalle normative di settore elaborate a scala europea.

7.1.2. Caratteristiche degli effetti delle aree interessate dalla Variante

a) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti indotti dalle previsioni

La tabella seguente, correlando gli obiettivi con le azioni finali previste dalla Variante n.13, raccoglie e sintetizza tutti i potenziali impatti riscontrati durante le analisi svolte nei capitoli precedenti, valuta entità ed effetti positivi e negativi nei confronti delle componenti ambientali principali individuate dall'U.E. ponendosi in particolare in coerenza rispetto a tutte le strategie e direttive dettate dagli strumenti di pianificazione sovraffocale prima esaminati.

Il confronto avviene tra la situazione attuale (campo di tiro a volo realizzato con procedura di Variante Semplificata art.17bis L.R. 56/77 risalente al 2017 e successivo PdC) e le modifiche di Piano puramente normative descritte prima nel capitolo 5.

Tabella di coerenza Obiettivi/Azioni e relativi caratteri degli Effetti/Impatti potenziali sulle componenti ambientali					
Componenti ambientali	Probabilità	Durata	Frequenza	Reversibilità	Note
Acqua	+	+	+	+	Rispetto alla previsione della precedente Variante Semplificata non sono state realizzate cisterne interrate in un sito che ricade in area di ricarica dell'acquifero profondo ai sensi del PTA. Per non ricorrere a trasporto in loco di acqua, inoltre, si è provveduto a realizzare un pozzo per uso civile (irrigazione aree verdi e igienico-sanitario) autorizzato dalla provincia di Alessandria.
Aria					
Suolo e sottosuolo	+	+	+	+	La norma prende atto della realizzazione di opportuno sistema di scarico fuori fognatura costituito da fossa Imhoff e successiva subirrigazione – Autorizzazione Unica Ambientale
Rifiuti					
Rumore					
Natura e biodiversità					
Energia					
Paesaggio e territorio					
Socio-economica	+	+	+	+	Viene migliorato il sistema di accoglienza e ricettività per rispondere meglio alle nuove richieste dal bacino di utenza che ha avuto un trend in costante crescita a partire dalla realizzazione dell'impianto del tiro a volo.

+ - Alto	Gli impatti vengono valutati in base alla loro rilevanza - attraverso il colore e con segno matematico per valutare la positività o meno dell'azione
+ - Medio	
+ - Basso	
+ - Non rilevante	

b) Natura transfrontaliera degli effetti

La modifica introdotta con la Variante ha effetto solamente sul P.R.G.C. di Castelnuovo Bormida ed ha portato esclusivamente locale; è pertanto da escludere la possibilità di ricadute ambientali della Variante a livello transfrontaliero.

c) Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Non essendo previsto l'inserimento di funzioni pericolose o interventi su ambiti intrinsecamente vulnerabili, l'attuazione delle previsioni della Variante non determina rischi di nessun genere a carico della popolazione e dell'ambiente. Si sottolinea inoltre che non si evidenziano elementi o situazioni che richiedano interventi di bonifica o che risultino in contrasto ambientale. Pertanto, le modifiche introdotte dalla presente Variante non creano situazioni in contrasto con la situazione ambientale o possibilità di attivazioni di interventi incompatibili con le restanti parti di complessi edilizi.

d) Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalle previsioni

Le previsioni della Variante hanno effetto su un'area già definita nel PRGC vigente sia dal punto di vista cartografico sia normativo; le modifiche variano solo parzialmente le prescrizioni normative dell'ambito relativo all'area del tiro a volo che era già stato oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS e a fase di verifica di VIA.

e) Effetti su ambiti protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

L'ambito su cui agiscono le previsioni della Variante parziale al P.R.G.C. non interessa ambiti protetti.

7.1.3. Misure di mitigazione

Considerata la tipologia di modifiche introdotte con la presente Variante non si ravvedono sostanzialmente impatti che necessitino di particolari misure di mitigazione nella fase post operam.

Si ravvedono solo lievi criticità durante la fase di cantiere legata ai lavori di ampliamento della club house e la realizzazione delle altre strutture accessorie di deposito.

I disagi derivanti dall'esecuzione delle specifiche lavorazioni potranno essere superati attraverso la messa a disposizione in cantiere di:

- predisposizione di opportuno piano terre e rocce da scavo per la corretta esecuzione di tutte le eventuali operazioni di movimento terra
- misure apposite per eventuali dispersioni di olio e/o carburanti dei mezzi di cantiere per tutelare suolo/sottosuolo ed acque sotterranee
- bagnatura periodica dell'area di cantiere per evitare il sollevarsi di polveri
- lavaggio dei mezzi pesanti in entrata/uscita
- prevedere il corretto smaltimento dei rifiuti che dovranno essere depositati temporaneamente in area apposita di cantiere in osservanza dell'art.183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

8. SINTESI E CONCLUSIONE

La presente relazione ha analizzato il contesto ambientale e le azioni derivanti dalle modifiche introdotte dalla variante parziale n° 13 al P.R.G.C. vigente del comune di Castelnuovo Bormida, ricercando eventuali impatti e relative azioni di mitigazione ambientale.

Si ritiene pertanto che le modifiche dell'ambiente non siano superiori a quelle derivanti dalla naturale ed ordinaria evoluzione del sistema urbanistico-territoriale in cui si inseriscono, in particolare se riferite alle destinazioni d'uso impresse dallo strumento urbanistico in vigore.

Inoltre, secondo quanto indicato Allegato I del D. LGS. 152/2006 e s.m.i. come mostrato nella tabella riassuntiva:

- il piano non costituisce un "...quadro di riferimento per progetti ed altre attività, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse..." proprio in ragione delle caratteristiche meramente normative a modifica di quanto già previsto dal vigente strumento urbanistico
- il piano non "...influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati..." anzi risulta conforme e coerente con quanto indicato all'interno della strumentazione urbanistica comunale e i piani sovraordinati provinciali (PTP) e regionali (PTR, PPR e PTA)
- attraverso il presente studio sono state integrate una serie di "...considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile..." quali il miglioramento della gestione dei reflui in area non servita da pubblica fognatura e la ricerca di fonte di approvvigionamento idrico, considerata l'assenza della rete acquedottistica
- non si evidenziano "...particolari problematiche ambientali connesse all'attuazione del piano..." in ragione della scarsa rilevanza delle condizioni naturali e paesaggistiche descritte.

L'analisi degli impatti sintetizzati in tabella tiene quindi in considerazione i seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti (assente)
- carattere cumulativo degli impatti (assente)
- natura transfrontaliera degli impatti (assente)
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) (assente)
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) (assente)
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale (assente);
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo (assente)
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (assente).

In riferimento a quanto sopra esposto si propone pertanto di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. il progetto di variante parziale n° 13 al P.R.G.C. vigente, poiché alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, dell'ottemperanza alle citate condizioni di cui all'Allegato I del D. LGS. 152/2006 e s.m.i., non si ritiene che le sue previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.

ing. Rita Di Cosmo

Documento firmato digitalmente